

CXXVII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Nomina a Commissario del senatore Marescalchi per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia) Pag. 4243

Congedi 4223

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 900, concernente autorizzazione di storno di fondi per opere igieniche e sistemazioni stradali in Palermo » (2364). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4225

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, concernente l'emissione e la fabbricazione di monete di « acmonital » (2365). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4225

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1063, che autorizza la spesa di lire un milione per il completamento della Clinica neuropsichiatrica della Regia Università di Roma » (2368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4226

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936 » (2373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4226

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (2376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 4226

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica » (2377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 4229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, concernente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi Istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina » (2378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica » (2379). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù Italiana del Littorio » (2380). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 4229

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero » (2381). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina » (2382). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 4230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti » (2383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4230

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1676, che modifica l'articolo 13 del regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926 - Anno IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'e-

sercizio finanziario » (2385). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4230	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche » (2397). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4236
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico » (2386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4231	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari » (2398). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4236
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (2387). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4231	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale » (2399). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4236
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 835, che modifica i premi di arruolamento per i carabinieri ausiliari » (2388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4231	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti » (2409). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4236
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, recante norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito » (2390). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4234	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1111, riguardante la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Garda » (2401). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4237
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato » (2391). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4234	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1933-XVI, n. 970, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 16.000.000 per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara » (2403). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4241
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (2392). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4234	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli » (2404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4241
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana » (2393). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4235	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e post-militari » (2394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4235	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali Comandanti superiori in Africa Orientale » (2389). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze Armate rimasti in servizio in Africa Orientale Italiana dopo il 5 maggio 1936-XIV » (2395). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4235	GIOVANNI CATTANEO, relatore	4234
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e del Testo Unico 1º agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (2396). — (Approvato dalla Camera dei deputati)	4235	PRESIDENTE	4234
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, che autorizza le spese di lire 5.000.000 quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste » (2402)	4237
		PITACCO	4238
		BACCELLI, relatore	4240
		(Presentazione)	4223
		Relazioni:	
		(Presentazione)	4224
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	4232, 4242

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Catellani per giorni 8; Pozzo per giorni 2. Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni pervenuti alla Presidenza.

DI DONATO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935 - Anno XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane (2224-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti (2630).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (2631).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni (2632).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000 (2633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali (2634).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti (2635).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudi-

ziario e per quella a revisore ufficiale dei conti (2636).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari (2637).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (2638).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo (2639).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare (2640).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine (2641).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura (2642).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali (2643).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel Comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno (2644).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione (2645).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia (2646).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (2647).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, sul funzionamento del tribunale per i minorenni (2648).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media (2649).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione (2650).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici (2651).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri (2652).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937 - Anno XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia (2653).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati (2629).

Dal Ministro della guerra:

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni (2654).

Dal Ministro dell'interno:

Distacco del comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia (2655).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Modifica della data dei censimenti generali della popolazione (2657).

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche (2658).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica (2656).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-Anno XIV al 30 giugno 1937-XV (2294). — *Relatore* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani (2473). — *Rel.* ROSSINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, concernente provvedi-

menti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco (2369). — *Relatore* ROSSINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, concernente l'esenzione dalla imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli (2311). — *Rel.* ROSSINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 31 agosto 1938-XVI, n. 1440 e 5 settembre 1938-XVI, n. 1441, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (2512). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, concernente le norme per il credito edilizio teatrale (2552). — *Relatore* D'AMELIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 759, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno (2554). — *Rel.* D'AMELIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 834, recante agevolazioni fiscali per lo sviluppo della pesca (2555). — *Relatore* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1701, col quale si autorizza la spesa di lire 27.000.000 per la costruzione in Roma di un nuovo ponte sul Tevere, a monte di ponte Milvio, e per la sistemazione dei raccordi alle strade statali Cassia e Flaminia (2580). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto (2583). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale (2587). — *Rel.* D'AMELIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 2528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato (2511). — *Rel.* DE VITO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, concernente la proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura (2584). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (2585). — *Rel.* MARESCALCHI.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, contenente norme per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione di mangimi concentrati (2586). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, recante provvedimenti per l'olivicultura (2615). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1634, relativo ai finanziamenti per l'impianto e l'esercizio delle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti, istituiti dai Consorzi per l'incremento e il miglioramento delle coltivazioni (2582). — *Rel.* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1795, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39 (2617). — *Rel.* MOSCONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1672, che approva la convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa controaerea delle industrie e di altre attività nazionali (2588). — *Rel.* GIURIA.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 871, concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti (2346). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, contenente norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno (2561). — *Rel.* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande (2598). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 settembre 1938-XVI, n. 1730, concernente l'autorizzazione al Comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura (2567). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerarsi utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli enti locali (2571). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778 concernente la trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza

in Regio istituto d'arte per la ceramica (2604). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (2613). — *Rel.* GUADAGNINI.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 900, concernente autorizzazione di storno di fondi per opere igieniche e sistemazioni stradali in Palermo » (N. 2364). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 900, concernente autorizzazione di storno di fondi per opere igieniche e sistemazioni stradali in Palermo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 900, concernente autorizzazione di storno di fondi per opere igieniche e sistemazioni stradali in Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, concernente l'emissione e la fabbricazione di monete di "acmonital" » (N. 2365). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, concernente l'emissione e la fabbricazione di monete di "acmonital" ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, concernente la emissione e la fabbricazione di monete di « acmonital ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1063, che autorizza la spesa di lire un milione per il completamento della Clinica neuropsichiatrica della Regia Università di Roma » (N. 2368). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1063, che autorizza la spesa di lire un milione per il completamento della Clinica neuropsichiatrica della Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1063, che autorizza la spesa di lire un milione per il completamento della Clinica neuropsichiatrica della Regia Università di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936 » (N. 2373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (N. 2376). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito con la seguente modificazione:

Nell'articolo 2, 3° comma, le parole: 11 aprile 1938-XVI, sono sostituite dalle parole: 14 marzo 1938-XVI.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 17 maggio 1938 - Anno XVI, n. 605, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122, del 31 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XVI, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati, di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 747;

Visto il Regio decreto-legge 8 giugno 1936 - Anno XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei

ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 383;

Visto il Regio decreto-legge 10 maggio 1937 - Anno XV, n. 1046, che reca disposizioni sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2544;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare talune disposizioni della vigente legge sullo stato degli ufficiali e di estendere agli ufficiali invalidi della campagna Africa Orientale 1935-1936 le disposizioni concernenti il mantenimento in servizio permanente effettivo e la riassunzione in servizio sedentario;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'articolo 14 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente comma:

« Non si farà luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, nel grado di ufficiale, nella Regia, marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria ».

Art. 2. — L'articolo 63 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali in congedo è ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di età e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianità originaria e non può conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui è stato trasferito.

Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 26 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 11 aprile 1938-XVI, n. 596, è obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo

ruolo il grado di sottotenente con l'anzianità originaria e non può conseguire promozioni a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario.

Può essere altresì consentito — in seguito a domanda o a designazione di autorità — a giudizio insindacabile del Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo delle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo, e l'ufficiale è trasferito con lo stesso grado ed anzianità che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali ».

Art. 3. — La prima parte del primo comma dell'articolo 72 della predetta legge è sostituita dalla seguente:

« Ai generali e ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931, Anno IX, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di « fuori quadro » (già « a disposizione ») e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, o una campagna 1915-1918 e la campagna Africa Orientale 1935-36, compete la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati ».

Art. 4. — La lettera a) del n. 3° dell'articolo 82 della predetta legge è sostituita dalla seguente:

« a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nel Regio esercito o nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale »;

Art. 5. — Nel secondo comma dell'articolo 89 della predetta legge, alle parole « per ciascun grado » è sostituita la parola « come ».

Art. 6. — Il primo comma dell'articolo 103 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« gli ufficiali delle colonie e dei possedimenti sono sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione:

del Governatore, comandante delle forze armate, purchè rivesta grado di generale, o gra-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38. — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1938

do corrispondente presso una delle altre forze armate dello Stato;

del comandante delle truppe, purchè rivesta il grado di generale».

Art. 7. — Nel terzo comma dell'articolo 135 del-

la predetta legge la data «31 dicembre 1934» è sostituita dall'altra «1º luglio 1935».

Art. 8. — La tabella allegato 2 della predetta legge è sostituita dalla seguente:

TABELLA DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

Grado dell'ufficiale sottoposto a consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio				
	Generale di divisione	Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Aspirante ufficiale, sottotenente, tenente, 1º tenente, capitano, 1º capitano	—	—	1	1	2
Maggiore e tenente colonnello	—	1	2	—	—
Colonnello	1	2	—	—	—

Art. 9. — Alla tabella allegato 4 annessa alla predetta legge, è aggiunto il seguente numero:

«8. La perdita di un arto inferiore, sempre che la deambulazione sia possibile con adatto apparecchio di protesi (escluse le stampelle)».

Art. 10. — Le disposizioni degli articoli 45, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 della legge predetta, relative al mantenimento in servizio e alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 915-1918, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, invalidi per ferite riportate durante le operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Art. 11. — Ai fini della riassunzione in servizio degli ufficiali di cui al precedente articolo, il numero di venti unità previste dal terzo comma dell'articolo 135 della legge 16 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1026, ad aumento transitorio del limite di quattrocentocinquanta unità fissato, per gli ufficiali riassunti per conto del Regio esercito, dal secondo comma dell'articolo 134 della legge stessa, può essere transitoriamente superato di non oltre trenta unità.

Tale ulteriore eccedenza transitoria di trenta unità deve, a sua volta, essere assorbita con le norme prescritte dal quarto comma del precitato articolo 135; ma, fino a che essa perduri, deve essere compensata con una corrispondente riduzione di numero dei 1500 ufficiali di complemento, che possono essere annualmente tratti in servizio ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944.

Art. 12. — Le domande di riassunzione in servizio, di cui al precedente articolo 10 devono es-

sere presentate entro tre mesi dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria. Il detto termine decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto se il giudizio definitivo dell'autorità militare sia stato già comunicato all'interessato prima di tale data.

Art. 13. — Nella prima applicazione del presente decreto, gli ufficiali in congedo transitati nel corpo sanitario e nel corpo veterinario, a norma del secondo comma dell'articolo 63 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1065, quale risulta modificato dall'articolo 2 del presente decreto, conservano il grado conseguito nell'arma, corpo o servizio di provenienza, ed assumono l'anzianità stabilita dal regolamento.

Art. 14. — È prorogata a tutto il 31 maggio 1938-XVI l'efficienza delle disposizioni del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, sul trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo, affetti da infermità temporanee.

Art. 15. — È abrogato il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento, a domanda, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio, di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, escluse l'artiglieria.

Art. 16. — Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica » (N. 2377). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina » (N. 2378). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

Discussioni, f. 564

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica » (N. 2379). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù Italiana del Littorio » (N. 2380). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI,

n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù Italiana del Littorio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù Italiana del Littorio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero » (N. 2381). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina » (N. 2382). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873,

riguardante il riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti » (N. 2383). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1076, che modifica l'articolo 13 del regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'esercizio finanziario » (N. 2385). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1076, che modifica l'articolo 13 del regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, ap-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1938

provato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926 - Anno IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'esercizio finanziario ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1076, che modifica l'articolo 13 del regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'esercizio finanziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico** » (N. 2386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito** » (N. 2387). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 835, che modifica i premi di arruolamento per i carabinieri ausiliari** » (N. 2388). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 835, che modifica i premi di arruolamento per i carabinieri ausiliari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 835, che modifica i premi di arruolamento per i carabinieri ausiliari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castellani, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavazzoni, Celesia, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gatti Girolamo, Gentile, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Messedaglia, Miari De Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Muscatello.

Nicastro, Nicolis Di Robilant, Nomis Di Cossilla, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Piatto, Porro Carlo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raineri, Rebaudengo, Renda, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo Di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvi, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalini, Scavonetti, Scotti, Sechi, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Taconi, Tallarico, Taramelli, Tassoni, Thaon Di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon Di Revel Dr. Paolo, Theodoli Di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre.

Valagussa, Venino, Versari, Vicini Antonio, Visconti Di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 900, concernente autorizzazione di storno di fondi per opere igieniche e sistemazioni stradali in Palermo (2364):

Senatori votanti	186
Favorevoli	184
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, concernente l'emissione e la fabbricazione di monete di « acmonital » (2365):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1063, che autorizza la spesa di lire un milione per il completamento della Clinica neuropsichiatrica della Regia Università di Roma (2368):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936 (2373):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (2376):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica (2377):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, contenente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-Anno XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina (2378):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, recante norme per la interpretazione ed esecuzione del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica (2379):

Senatori votanti	186
Favorevoli	184
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù Italiana del Littorio (2380):

Senatori votanti	186
Favorevoli	184
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero (2381):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 985, che apporta modificazione all'articolo 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina (2382):

Senatori votanti	186
Favorevoli	181
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che approva la Convenzione internazionale stipulata a Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti (2383):

Senatori votanti	186
Favorevoli	181
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1076, che modifica l'articolo 13 del regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'esercizio finanziario (2385):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico (2386):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (2387):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 835, che modifica i premi di arruolamento per i carabinieri ausiliari (2388):

Senatori votanti	186
Favorevoli	181
Contrari	5

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale » (N. 2389). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale.

CATTANEO GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

CATTANEO GIOVANNI. Onorevoli Senatori, io ho avuto incarico di interpretare i sentimenti della Commissione permanente dei decreti-legge, per quanto riguarda questo decreto che viene proposto per la conversione in legge. Compito gradito che mi è stato anche facile, poichè mi è bastato di ricordare come nel cuore degli italiani e nella riconoscenza della Nazione i nomi di Pietro Badoglio, Emilio De Bono e Rodolfo Graziani costituiscono un trinomio inscindibile, per dimostrare ovviamente che ai Marescialli De Bono e Graziani debba estendersi il provvedimento di favore che è stato attuato per il Maresciallo Pietro Badoglio. Mi è altrettanto facile preconizzare che il Senato vorrà dare il suo voto con vivo plauso e con tutta la simpatia che meritano il nostro amatissimo collega Emilio De Bono e il non meno amato Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani (*viri applausi*): i due Condottieri che hanno così valorosamente contribuito alla conquista dell'Impero.

PRESIDENTE. L'unanime plauso, col quale l'Assemblea ha accolto le nobili parole del relatore della Commissione permanente, dimostra con quanto fervore il Senato, come tutta la Nazione, condivide quei sentimenti di ammirazione e di riconoscenza che hanno ispirato l'opportuno provvedimento concernente gli illustri Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani. (*Vivissimi e generali applausi*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, recante norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito » (N. 2390). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, recante norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, recante norme ese-

cutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato » (N. 2391). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze Armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze Armate dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (N. 2392). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze Armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze Armate dello Stato.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1938

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana » (N. 2393). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari » (N. 2394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trat-

tamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e postmilitari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze Armate rimasti in servizio in Africa Orientale Italiana dopo il 5 maggio 1936-XIV » (N. 2395). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze Armate rimasti in servizio in Africa Orientale Italiana dopo il 5 maggio 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze Armate rimasti in servizio in Africa Orientale Italiana dopo il 5 maggio 1936-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e del Testo Unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 2396). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e del Testo Unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e del Testo Unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche » (N. 2397). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari » (N. 2398). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale » (N. 2399). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti » (N. 2400). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1111, riguardante la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Garda » (N. 2401). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1111, riguardante la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Garda ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1111, riguardante la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Garda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, che autorizza la spesa di lire cinque milioni quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste » (N. 2402). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, che autorizza la spesa di lire cinque milioni quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, che autorizza la spesa di lire cinque milioni quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 16 giugno 1938 - Anno XVI, n. 1113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 30 luglio 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per provvedere alla sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste, in dipendenza della istituzione della facoltà di giurisprudenza e scienze politiche, in aggiunta a quella di economia e commercio già esistente, sarà costituito un Consorzio con personalità giuridica fra lo Stato e gli Enti interessati.

Art. 2. — È autorizzata la spesa di lire 5.000.000 quale concorso dello Stato per la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo.

Per la costituzione del Consorzio e per le modalità del suo funzionamento, verrà stipulata apposita convenzione fra lo Stato e gli Enti riuniti in consorzio, da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 3. — La convenzione per la costituzione del Consorzio di cui all'articolo 1 e gli atti e contratti per la esecuzione della medesima, compresi quelli di trascrizione di proprietà, di permuta e di cessioni di annualità, beneficeranno delle norme stabilite per i contratti dell'Amministrazione dello Stato nei riguardi delle tasse di bollo, di registro e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

I materiali occorrenti per la costruzione degli edifici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di consumo.

Art. 4. — Le opere da eseguire in dipendenza del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 5. — Per la progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori il Consorzio è autorizzato ad avvalersi dell'opera del genio civile.

Per l'approvazione dei progetti, per l'appalto, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudazione dei lavori, ecc., saranno osservate le norme vigenti per le opere che si eseguono per conto dello Stato.

Art. 6. — Il Consorzio previsto dal presente decreto potrà chiedere l'assistenza della Avvocatura dello Stato per la tutela dei propri interessi.

Art. 7. — Gli edifici che saranno costruiti in dipendenza del presente decreto, e che saranno costruiti in seguito, passeranno in proprietà dello Stato e saranno assegnati alla Regia Università con l'obbligo di destinarli in perpetuo per i servizi universitari e di curare la loro conservazione e manutenzione.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici della somma prevista dall'articolo 2 da ripartirsi nel modo seguente: lire 2.000.000, nell'esercizio 1938-39; lire 2.000.000, nell'esercizio 1939-40, e lire 1.000.000, nell'esercizio 1940-41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — THAON
DI REVEL — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

PITACCO. La promessa data il 18 settembre anno XVI dal nostro Duce di voler realizzare quello che era stato l'ideale bisecolare della città redenta e che ha avuto fra la più fervente devota riconoscenza dei cittadini solenne tangibile segno con la posa della prima pietra per gli edifici universitari, appaga al di là delle più rosee aspirazioni un voto antichissimo di tutta la gente giuliana, tridentina e dalmata.

L'istituto di studi superiori completo rappresentò sempre per noi il propugnacolo più ambito della nostra millenaria cultura e ad un tempo il palladio più sicuro della difesa nazionale.

È per questo che insistemmo a richiederlo tenacemente, coraggiosamente, ma è anche per questo che l'Austria, per la volontà dei suoi governi e per l'avversione dei suoi popoli contro di noi, si è sempre accanita tenacemente, se anche non coraggiosamente, a rifiutarlo.

Trieste fu designata, con rinuncia ad ogni particolare interesse, in nobile gara di tutte le altre città sorelle, a sede dell'Università, perchè rico-

nosciuta come il centro precipuo di ogni manifestazione più vibrante di vita italiana.

Ma questa ragione determinò pure Trieste a richiederla fin dal 1774, a ridomandarla nel 1846 e nel soffio delle tradite libertà quarantottesche a proporre a mezzo della sua Commissione municipale la istituzione di una Facoltà politico-legale, primo passo dell'Università.

A Trieste il governo di Vienna negava il carattere italiano e pretendeva che «dovesse essere città di commerci più che sede delle muse e delle scienze», malgrado che una serie di istituti di cultura e di scienze già le dessero lustro e rinomanza.

Possedeva cioè fino dal 1817, sulle orme della così detta Aula del commercio creata a Lisbona dal ministro marchese de Pombal, la scuola superiore di commercio e di nautica, una fra le prime d'Europa, possedeva cliniche ospedaliere e chirurgiche, un orto botanico, un museo di storia naturale, di mineralogia, il lapidario, le raccolte preistoriche, musei d'arte; richiamava dotti ed artisti intorno alla Società di Minerva fondata nel 1810 da Domenico de Rossetti, il cittadino principe, antesignano di ogni generosa iniziativa; già conteneva nella civica biblioteca, avuta in dono dall'Accademia degli Arcadi Sonziaci, il germe di quella che, arricchitasi della raccolta di Enea Silvio Piccolomini e dei pregevoli legati di opere di diritto marittimo, di storia e di scienze, conta oggi più di 180.000 volumi oltre ai 3.000 della Petrarchesca e quelli della raccolta di storia patria; pubblicava fin dal 1790 un giornale medico, fra i primissimi d'Italia, e dal 1829 *L'Archeografo triestino*, preziosa raccolta di storia patria; aveva istituito premi municipali per il più sano opuscolo d'istruzione popolare e per il miglior libro di storia e di statistica.

Tutti questi preziosi ausiliari degli studi non bastavano ai governanti per riconoscere la maturità ed il potere intellettuale di quel «ritaglio di popolo», come avevano chiamato gli italiani irredenti.

Ritaglio ch'essi pretendevano — lo afferma Attilio Hortis nel memorabile discorso al Parlamento di Vienna del 18 marzo 1902 — dovesse esso stesso avere il maggior interesse nello apprendere le scienze in lingua tedesca e sentire anzi gratitudine verso lo Stato che forzava a ciò quei giovani.

Per questi criteri negavano alla città non amata, ad onta delle libertà costituzionali, di attivare corsi paralleli italiani presso il ginnasio tedesco dello Stato, costringendo la città, per riavere le scuole nella favella del popolo, come le aveva avute due secoli addietro, a provvedervi a proprie spese, ciò che fu possibile appena dopo conseguite le autonomie provinciali nell'ottobre 1863, qualche tempo prima che venisse a morire il barone Pasquale Revoltella che aveva fondato e lasciato in eredità l'Istituto superiore di commercio, trasformato nel 1924 in Università di

studi economici, che trova ora il suo completo ampliamento.

Questo « ritaglio di popolo », in lotta contro tutto uno Stato, si ostinava caparbio ad insistere per questo suo postulato; a nulla avevano servito le petizioni delle diete, in prima linea di quella di Trieste con la mozione di Ferdinando Pitteri, e dell'Istria, del Consiglio comunale di Zara e dei Comuni trentini; a nulla gli inviti rivolti al Parlamento nel 1872 e nel 1885 in seguito alle rinnovate petizioni dei Comuni, perchè il governo sottoponesse ad esame la questione, nè la deliberazione del municipio di Trieste del 1887 che metteva a disposizione le cliniche ospedaliere ed il fabbricato, nè quelle del 1888 che raccomandavano l'Università a più sollecito apprezzamento del governo, nè gli inviti del 1891, con i quali si richiedeva che fosse iscritta la spesa nel conto di previsione, nè quelli del 1896 che eccitavano il governo a provvedere nel modo più sollecito alla istituzione di un'Università italiana.

Indifferente a tante insistenze il governo si era però deciso ad assecondare almeno, come scrive il prof. Pasini nella sua *Storia dell'Università italiana*, alcune iniziative di deputati trentini alla Dieta di Innsbruck, appoggiati da colleghi del Parlamento, i quali intendevano richiamare in vita le cattedre giuridiche parallele, già esistenti in quella Università tedesca.

Era una forma di soluzione provvisoria non discara al Governo che si accinse a completare la facoltà giuridica italiana di Innsbruck, frequentata da studenti trentini e non da tutti, e contro la quale per l'intravisto pericolo dell'« utraquismo » linguistico si agitarono studenti e deputati e popolani tedeschi. Ne scorse una seria cruenta battaglia ed a sostenere le cattedre minacciate dal furore teutonico accorsero anche gli studenti italiani adriatici e dalmati delle Università di Vienna e di Graz, fra i quali il nostro collega onorevole Tacconi e l'onorevole Majorana di Trieste.

Le proteste dei tedeschi, come avevano fatto proibire la inaugurazione della Università libera, appoggiata anche da Cesare Battisti, che doveva aprirsi in Innsbruck con il concorso di eminenti professori degli atenei del Regno, fecero respingere la provvisoria facoltà italiana, staccandola dalla Università di Innsbruck e collocandola in un edificio del sobborgo di Wilten, che nella notte del 3 novembre 1904, come è noto, fu demolito e distrutto dalla violenza dei dimostranti con più di 20 giovani nostri feriti e più di 100 arrestati.

Dopo la tragedia di Wilten il Governo presentò un disegno di legge per una facoltà giuridica indipendente a Rovereto, accettata bensì dalla Commissione al bilancio, ma rifiutata con nobile spontaneità dalla stessa città di Rovereto, scongiurando così un possibile grave dissidio fra trentini ed adriatici.

Epilogo di tante promesse mancate, di tanta inconcepibile incomprensione, di tante innaturali rabberciature fu la concorde proclamazione

di tutti gli irredenti del « Trieste o nulla » che accrebbe le agitazioni nella stampa, nelle scuole, nelle piazze. Aumentarono le domande e le proteste; i voti delle assemblee provinciali e comunali, le offerte di contributi per il fondo universitario, gli ordini del giorno delle assemblee politiche, dei raduni della Pro Patria e della Lega Nazionale succedutale, la federazione, vero prodigio di fede e di opere, che, forte di 40.000 tesserati, di oltre un milione di corone oro d'introiti volontari, aveva seminato lungo le rive adriatiche e le valli trentine centinaia e centinaia di scuole popolari, di asili d'infanzia, di biblioteche, salvando migliaia di nostri dalla morte nazionale. Si rinnovarono più frequenti i moti degli studenti, ma nè il sangue dei giovani, nè la lotta pertinace dei pochi fra noi, sperduti nel parlamento di Vienna, nè l'intervento, pur raro e assai blando, del Governo italiano alleato poterono impedire che si offendesse con il continuato rifiuto la più elementare giustizia.

« Le avversità sofferte nella diuturna passione per la Madre Patria », — come l'onorevole relatore, ch'io vivamente ringrazio, designò con fraterno riconoscimento l'aspra lotta diuturna che dovemmo sostenere contro nemici sempre più imbalanziti e frenetici, che c'insidiavano nella vita, nei beni, nell'onore — richiesero, onorevoli camerati, tale un lievito di sacrifici e tanti umili inconfessati eroismi da parte del nostro popolo più minuto, da rischiarare di miraggio purissimo tutto l'ultimo mezzo secolo della nostra vita nazionale, svoltasi nell'incubo minaccioso di quanti, sotto l'egida dell'intento trialistico, perseguitavano impunemente noi italiani, colpevoli solo di voler vivere per salvare all'Italia le sue naturali frontiere. « Poi votati alla morte, preparatevi a recitare il confiteor », era il loro grido selvaggio di guerra. (*Applausi*).

Nei pochi superstiti, la successione di questi lontani ricordi risveglia le non assopite memorie di un passato, che pur è utile di rievocare, riassumendo le fasi ultime per le quali è passato lo spinoso postulato universitario, nel periodo di quel nostro irredentismo che era, come accentuò Luigi Federzoni, « più di uno stato d'animo, era un programma preliminare d'integrazione italiana per un fine più ampio di lotta e di potenza nella storia mondiale ». (*Applausi*).

Le ricorderò brevissimamente, perchè restino almeno negli atti del nostro Senato.

Era il 30 ottobre 1906. Il Ministro dell'istruzione, reso edotto che gli studenti, stanchi di attendere il soddisfacimento delle promesse governative, avevano risolto di riprendere con più violenza le dimostrazioni, mi fa chiamare di notte, di urgenza, al Ministero e mi consegna una dichiarazione, con la quale il Governo imperiale s'impegnava a riconoscere quanto prima, in via di ordinanza, gli studi e i diplomi conseguiti nel Regno d'Italia.

Tutta la nostra vita era stata un palpito verso

l'Italia Madre e perciò l'invito e la proposta aprivano uno spiraglio di nuova luce, tanto più che l'ordinanza doveva essere pronta per la fine del semestre 1905-906.

Ma il semestre passò. Vennero le vacanze autunnali e, non ostante le nostre ripetute e vive insistenze e minacce, la desiderata e garantita ordinanza non venne.

Gli studenti, nel Convegno del settembre 1906 di Trieste, si organizzarono, d'accordo con noi, per ricorrere a vie di fatto, se continuava l'indugio che diveniva una beffa.

La minaccia giovò. Il Ministro ci richiamò, ci diede una seconda dichiarazione precisa, minuta in tutti i particolari.

Rimase tuttavia senza effetto.

Intanto la riforma elettorale aveva costretto in memorabili e difficili dibattiti la deputazione nostra a difendere, ricorrendo persino all'ostruzione, il possesso nazionale degli Italiani nell'Istria, a Gorizia, a Trieste ed a rivendicare ai fratelli di Dalmazia l'unico mandato di Zara che veniva iniquamente negato e che non potemmo in alcun modo salvare.

Le prime elezioni a suffragio universale, risultato dalla riforma, anche per l'astensione dal ballottaggio del Partito nazionale a Trieste, ridussero di molto il numero dei deputati italiani unitari.

La difesa del postulato universitario passò quasi del tutto all'ardimentosa iniziativa degli studenti, che rinnovarono le dimostrazioni su suolo accademico a Graz nel novembre 1907, a Vienna nel novembre 1908, nelle quali si ripeterono le scene vandaliche di Innsbruck, senza però risultati tangibili nei riguardi della soluzione universitaria. Ma nel 1909 aumentato, se anche di un solo, il numero dei deputati, fu ripresa con rinnovellata energia la via crucis universitaria.

Giunto al potere in quest'anno, il partito cristiano sociale non volle saperne del riconoscimento degli studi nel Regno, e presentò la legge per una facoltà giuridica italiana a Vienna, progetto che era una vera irrisione, che pretendeva dagli studenti italiani la conoscenza perfetta della lingua tedesca e che naufragò per fortuna, abbattuto dall'ostruzione sloveno-polacca nei canali della Galizia.

Ragioni di politica estera pareva a noi non fossero rimaste estranee all'accenno insolito e significativo del Capo del Governo, che solennemente riconosceva il diritto degli Italiani « di veder soddisfatta la domanda dell'Università, grazie alla loro altissima civiltà ».

La nostra intuizione non era stata senza fondamento, come si rileva dalle memorie di Giovanni Giolitti. L'onorevole Tittoni, che aveva avuto al tempo della annessione della Bosnia dal suo collega, il Conte Aerenthal, la formale promessa che in compenso si sarebbe creata l'Università italiana a Trieste, aveva appreso che la promessa non poteva venir mantenuta per la recisa oppo-

sizione dell'Arciduca ereditario Francesco Ferdinando.

Da ciò le minacciate dimissioni dell'onorevole Tittoni, evitate per l'intervento del presidente Giolitti.

A ragioni di politica estera forse, al ripetersi delle dimostrazioni studentesche, subito dopo l'indimenticabile Congresso di Zara, nel settembre 1913 a Vienna, il 4 dicembre a Graz, finite queste ultime in una mischia impari violenta sanguinosa, alla eccitazione dei triestini a loro volta manomessi e feriti dalla polizia, alle agitazioni sempre più turbolente nelle Università del Regno d'Italia, al tono reciso della stampa nazionale, si deve ascrivere se il Governo di Vienna e i partiti maggiori parvero mostrarsi propensi a definire una buona volta la scottante questione.

Difatti nella riunione dei capigruppo riesce alla deputazione nostra di ottenere l'assicurazione che il disegno di legge per l'Università di Trieste sarà approvato impegnandosi, in un documento firmato, i maggiori partiti a votarlo ed obbligandosi essi in pari tempo a mettere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta della Camera la proposta governativa favorevole alla sede di Trieste.

Ma alla seduta del 12 marzo 1914, nella quale conformemente ai patti si deve discutere ed approvare al primo punto il disegno di legge universitario, il rappresentante del Partito nazionale tedesco, d'accordo con i rappresentanti sloveni e croati, propone l'inversione dell'ordine del giorno. La Deputazione italiana chiede allora con la più eloquente indignazione l'appello nominale sulla proposta stessa che è approvata da quella stessa maggioranza della Camera che si era obbligata a votare per il disegno di legge, favorevole a Trieste.

Noi scattiamo e dichiariamo che senza venir meno alla nostra dignità, non « possiamo più interessarci alle sorti di un Parlamento che tratta il Popolo italiano con sì colpevole disprezzo », ed abbandoniamo l'aula.

L'Università di Trieste trovava così vergognosa sepoltura.

Ma con la redenzione è risorta, e per volontà del Duce sta per esserne costruita la sede ampia, confortevole, austera, e sarà vanto e richiamo, alle finitime genti non più, sperabilmente, nemiche.

Avrà, secondo il monito del Ministro dell'educazione nazionale, funzione di fortilizio « dello spirito per la difesa della Romanità su queste nostre terre di confine », confermando così l'affermazione confortatrice del Duce che non ci sono svolte particolari di Trieste che non siano anche « svolte della comune storia della Patria ». (*Vivissimi applausi, e molte congratulazioni*).

BACCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BACCELLI, *relatore*. Nulla ha da aggiungere la Commissione di finanza a quanto fu già scritto nella relazione e che riassume in brevi parole ciò

che ora, eloquentemente, ha esposto l'eminente collega Pitacco.

L'università a Trieste è un dovere di riconoscenza nazionale. Io credo di interpretare il sentimento di tutti i Senatori auspicando che, come Trieste fu già nei secoli famosa per i traffici e benemerita per la perenne devozione e per lo spirito di sacrificio verso la Madre Patria, così sia in avvenire egualmente famosa e benemerita per la cultura e la scienza d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 970, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 16.000.000 per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara » (N. 2403). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 970, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 16.000.000 per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 970, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 16.000.000 per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, lo dichiaro chiuso. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli » (2404). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, lo dichiaro chiuso. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti, Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castellani, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavazzoni, Cian, Cicconetti, Cini, Colosimo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Falck, Felici, Flora, Frascchetti.

Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia, Luciolli.

Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marracino, Martin-Franklin, Messedaglia, Miari De Cumanis,

Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nomis Di Cossilla, Nucci, Nunziante, Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon Di Revel Dr. Paolo, Theodoli Di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torre, Tournon.

Valagussa, Venino, Versari, Vicini Antonio, Vighiani, Vinassa De Regny, Visconti di Modrone, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale (2389):

Senatori votanti	190
Favorevoli	180
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, recante norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-Anno XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (2390):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato (2391):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (2392):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1192, riguardante proroga delle norme contenute nel Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana (2393):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1184, riguardante il trattamento economico spettante agli infortunati durante le istruzioni obbligatorie premilitari e post-militari (2394):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1185, riguardante l'aumento del premio di smobilitazione ai sottufficiali e ai militari di truppa delle Forze Armate rimasti in servizio in Africa Orientale Italiana dopo il 5 maggio 1936-XIV (2395):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-Anno XIII, n. 1404 e del Testo Unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (2396):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1938

sione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche (2397):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari (2398):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 836, recante deroghe alla legge sulla contabilità dello Stato per l'attuazione del programma navale (2399):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti (2400):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1111, riguardante la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Garda (2401):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, che autorizza la spesa di lire cinque milioni quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia Università di Trieste (2402):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 970, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 16.000.000 per provvedere

al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara (2403):

Senatori votanti	190
Favorevoli	189
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli (2404):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Nomina di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Suardo ha presentato le dimissioni da componente della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia.

Nel prenderne atto, informo il Senato che, in sua sostituzione, ho chiamato a far parte di detta Commissione il senatore Marescalchi.

Domani giovedì 15 dicembre 1938-XVII, alle ore 10 ed alle ore 16, sedute pubbliche con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, concernente l'esenzione dalla imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli (2311). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, concernente provvedimenti per favorire l'incremento della produzione di minerali di piombo e di zinco (2369). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 luglio 1938-XVI, n. 1189, che contiene proroghe e modificazioni al regime fiscale degli alcoli (2405). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1268, riguardante contributi dei Comuni e delle Provincie nelle spese per il porto di Genova dal 1^o luglio 1923 al 30 giugno 1935 (2406). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1938-XVI, n. 1297, che detta norme per il riordinamento degli organi amministrativi del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'in-

vaso del Lago Maggiore (2412). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 969, riguardante la concessione dell'autonomia amministrativa agli autogruppi delle divisioni motorizzate del Regio esercito (2413). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1242, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (2415). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1190, riguardante il conferimento della carica di Capo di Stato Maggiore Federale della Gioventù Italiana del Littorio ad ufficiali superiori fuori quadro del Regio esercito (2416). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1093, relativo alla soppressione dell'Ufficio per il commercio coloniale, istituito presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (2417). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 752, che modifica la rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno ai Comitati tecnici-amministrativi degli uffici decentrati delle opere pubbliche in dipendenza della soppressione delle Cattedre ambulanti di agricoltura (2418). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali (2419). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 1033, recante modificazioni alla legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sulla Esposizione Universale di Roma (2420). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1472, recante norme per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche durante il triennio 1939-1942 (2421). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097, contenente variazioni ai ruoli dei Regi Provveditorati agli studi (2422). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1505, che modifica le norme di ammissione al concorso per archivisti all'estero di terza classe (2423). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1506, concernente l'assunzione in servizio di candidati dichiarati idonei nel concorso diplomatico consolare bandito con decreto ministeriale 11 dicembre 1937-XVI (2424). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, riguardante la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali in Sicilia ed in Sardegna e per la regolazione del Lago Maggiore (2425). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 826, concernente proroga a tutto il 31 ottobre 1938-XVII, della facoltà data all'Amministrazione finanziaria dall'articolo 56 del decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, per la tolleranza di minor valor nella definizione dei procedimenti di valutazione, regolati dalle norme anteriori e relativi ai trasferimenti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (2426). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 571, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti (2427). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 751, e 13 giugno 1938-XVI, n. 817, riguardanti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38 (2429). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1219, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39 (2430). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 2716, concernente l'autorizzazione al Ministero delle comunicazioni a procedere all'acquisto del panfilo *Elettra* di proprietà del senatore marchese Guglielmo Marconi (2431). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 837, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 25 giugno 1938-XVI, n. 971, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2432). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1430, che modifica il re-

gime fiscale della birra (2434). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1431, contenente modificazioni alle norme in vigore per l'applicazione delle imposte sui consumi di gas e di energia elettrica (2435). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 650, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38, e convalidazione del Regio decreto 10 maggio 1938-XVI, n. 590, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2436). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39 (2437). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1436, che modifica le disposizioni in materia di commutabilità delle ammende e multe non pagate e stabilisce le sanzioni per inesatta dichiarazione, all'importazione, del valore delle merci ai fini dell'applicazione del diritto di licenza (2438). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1464, col quale si affida all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'Acquedotto stesso (2439). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1449, concernente esenzione dall'imposta sui celibi a favore dei grandi invalidi del lavoro (2440). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1435, concernente maggiore assegnazione al fondo per l'investigazione politica (2441). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1304, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 28 maggio 1938 (2442). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

ALLE ORE 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera im-

piegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (2443). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (2444). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1448, concernente la franchigia doganale a favore del comune di Livigno (2445). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere (2446). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'articolo 8 della legge 24 marzo 1932, numero 355, sul piano regolatore di Roma (2447). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1520, concernente l'aumento del limite di età a favore dei reduci dall'Africa Orientale e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonchè degli iscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mercantili (2449). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici (2450). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, concernente modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale (2451). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia (2452). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1526, contenente modificazione alle norme per l'ammissione all'esame finale presso la Scuola superiore fascista di economia domestica in Roma (2453). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito Agrario dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (2454). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvi-

denze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria (2455). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale adetto ai servizi delle imposte di fabbricazione (2457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria (2458). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata fra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria (2459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che apporta modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare (2460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (2414). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1493, riguardante la inclusione delle spese di mantenimento dei condannati negli stabilimenti di pena tra le spese di giustizia (2461). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, recante modificazioni al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, sull'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (2462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1608, che integra il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia «Ettore Marchiafava» con un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana (2463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 2.700.000 per il completamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno (2465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 31.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale

ed insulare (2466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si autorizza l'ulteriore spesa di lire 435.000 per il completamento del Palazzo Comunale di Zara (2467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (2468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1548, che approva la convenzione modificativa stipulata con la Società «Partenopea» anonima di navigazione (2469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII (2470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per lire 1 milione al Comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato (2472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, concernente agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani (2473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1596, col quale si autorizza la spesa di lire 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola Allievi Ufficiali della Regia Guardia di Finanza in Roma (2474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1595, che autorizza la spesa di lire 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze (2475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1168, concernente la proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza (2476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1571, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 21 giugno 1938-XVI (2477). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,10).